



COMUNE DI CESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

Piazza C.Battisti, 22 - C.A.P. 56040 – CF 90054240503 - p.IVA 02117780508 - Tel. 050/634711 - Fax 050/634740
www.comune.crespinalorenzana.pi.it

ORDINANZA DEL SINDACO

n. 12 del 20.04.2020

=====

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE - MISURE CONTENITIVE DEL CONTAGIO COVID-19 – INDICAZIONI ACQUISTO PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI.

=====

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto delle misure adottate dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica ed in particolare il DPCM 10 aprile 2020 che ha esteso le misure di contenimento dell'epidemia di coronavirus fino al 3 maggio 2020 confermando tutte le restrizioni già in vigore per gli spostamenti delle persone;

Considerato che i divieti e le raccomandazioni valgono anche per gli spostamenti all'interno del proprio comune, ivi comprese le regole dettate per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o di salute ovvero di necessità nonché per il rientro alla propria abitazione;

Rilevato che questo ente con il contributo della farmacia comunale nonché con la collaborazione delle associazioni di volontariato ha provveduto alla distribuzione a tutta la popolazione residente di mascherine di tipo TNT riutilizzabili a seguito di sanitizzazione;

Considerato che, anche sulla base di segnalazioni pervenute, risulta che vari fruitori di esercizi commerciali, si rechino con elevata frequenza presso attività commerciali al fine dell'acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità;

Preso atto dei recenti episodi di contagio che si sono verificati all'interno del comune che hanno determinato un incremento rilevante delle misure di quarantena preventiva disposte dall'ASLToscana Nord Ovest;

Considerato che numerosi cittadini hanno richiesto maggiori controlli anche in ragione della assidua frequentazione di negozi alimentari e di supermercati da parte di persone che, acquistando modesti quantitativi di generi alimentari per volta, troppo frequentemente si recano a fare la spesa con aumento delle possibilità di contagio;

Valutato che tutte le disposizioni normative nazionali e regionali finora introdotte e poste a contrasto del contagio da COVID-19 hanno il fine della limitazione, per specifici ed essenziali motivi, della mobilità all'esterno del contesto abitativo delle persone teso prioritariamente al distanziamento sociale;

Ritenuto che il frequente accesso presso le attività commerciali delle persone con i possibili contatti da esso derivanti, anche se effettuato per le motivazioni ammesse dalla normativa vigente, vanifichino in parte tutte le disposizioni di contenimento della pandemia attuate e vigenti;

Vista l'Ordinanza sindacale n. 10/2020 con cui sono state disciplinate le condizioni di acquisto presso gli esercizi commerciali nel comune di Crespina Lorenzana;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 18 aprile 2020 che prevede una disciplina specifica per gli esercizi commerciali nella Regione Toscana;

Dato atto che si rende pertanto necessario revocare ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990 l'Ordinanza sindacale n. 10/2020 del 17.4.20 al fine di recepire anche le nuove limitazioni imposte dalla Regione Toscana con ordinanza n 38 del 18.4.2020;

Considerato che si rende opportuno sollecitare comunque la cittadinanza affinché si riducano gli spostamenti all'interno del territorio e le possibilità di contagio;

Ritenuto opportuno sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di evitare uscite quotidiane perché l'accesso al negozio rimane un fattore di rischio di contagio, benché utenti ed esercenti siano muniti obbligatoriamente di mascherina;

V I S T I

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- L'art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- L'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000
- Il D.L. 25.03.2020 n. 19 ;
- Il DPCM 10 aprile 2020;
- La sentenza del Consiglio di Stato, sez.III del 30.03.2020 n.1553;
- La sentenza TAR Sardegna, sez.I del 07.04.2020 n.122

I N V I T A

- La cittadinanza ad ottimizzare le uscite dalla propria dimora per l'effettuazione di acquisti impegnandosi ad aggregare le quantità di prodotti acquistati con l'obiettivo di ridurre sensibilmente gli accessi alle attività commerciali, evitando comunque uscite quotidiane.
- Gli esercenti al rispetto dei contenuti dell'ordinanza del Presidente della Regione n.38 del 18.04.2020

O R D I N A

dalla data odierna e fino al termine di validità del DPCM 10.04.2020

Agli esercenti di apporre ben visibile alla clientela un cartello informativo distribuito dagli uffici comunali che sensibilizzi ed inviti la clientela ad organizzare ed ottimizzare gli acquisti con l'obiettivo di ridurre sensibilmente gli accessi alle attività commerciali

D I S P O N E

per le motivazioni espresse in premessa la revoca dell'Ordinanza sindacale n. 10/2020;

R E N D E N O T O C H E

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità" oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente ordinanza:

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Pisa con nota prot.**2020/00004231**;
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e attraverso il sito internet dell'ente.
- sostituisce l'ordinanza sindacale n. 10 del 17.04.2020;

Il servizio di Polizia Municipale e tutte le forze di Polizia sono incaricate della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto della provincia di Pisa, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il SINDACO
Thomas D'Addona